

Codice A1705B

D.D. 12 giugno 2024, n. 479

Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 - Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: modifica della DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024 recante la Disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e del D.M. n. 94438 del 26/02/2024



ATTO DD 479/A1700A/2024

DEL 12/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 - Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: modifica della DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024 recante la Disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e del D.M. n. 94438 del 26/02/2024

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e considerato l'articolo 69 che elenca i tipi di intervento per lo sviluppo rurale ed in particolare le prime tre lettere che contemplano interventi che concedono i pagamenti o un sostegno in relazione a:

- a) gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, illustrati nell'articolo 70 del medesimo regolamento;
- b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, illustrati nell'articolo 71 del medesimo regolamento;

c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, illustrati nell'articolo 72 del medesimo regolamento;

visto, inoltre:

- il regolamento(UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed in particolare gli articoli 57 e 59;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Determinazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR 5-8514 del 30 aprile 2024 e che, prevede, tra l'altro:
 - interventi denominati Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA;
 - interventi denominati Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, di cui all'art. 71 del reg. (UE) n. 2021/2115. Tali interventi sono denominati SRB;
 - interventi denominati Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, di cui all'art. 72 del reg. (UE) n. 2021/2115. Tali interventi sono denominati SRC;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni dai pagamenti pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. è dettata principalmente dalle seguenti norme:

1. il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 che reca l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e s.m.i.;
2. il D.M. 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15;

richiamato che l'Autorità di Gestione Nazionale è individuata nel Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), come stabilito nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance, mentre la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR è di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

visto che mediante la DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, con cui è stato adottato il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, è stata individuata, ai sensi della L.R. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo,

dato atto che l'Autorità di Gestione Regionale, può fornire orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una corretta applicazione dei documenti di programmazione e l'efficiente gestione finanziaria dei fondi comunitari e che, limitatamente agli ambiti dello sviluppo rurale individuati dal d.lgs 17 marzo 2023, n. 42 ed ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 26 febbraio

2024 n. 93348, alle Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, spetta individuare con propri provvedimenti, sentito l'Organismo Pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo, coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella di riferimento/UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 4 del medesimo D.M. 26 febbraio 2024 n. 93348;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 320 del 18.12.2023 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

dato atto che l'Autorità di gestione regionale, dopo aver sentito l'Organismo pagatore regionale, ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, valevole per gli Interventi e azioni del PSP PAC, come declinati nel CSR 2023-2027 del Piemonte, recanti un sostegno correlato alla superficie e/o agli animali mediante la DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024 ed in particolare con l'allegato A, parte integrante e sostanziale e che si applica ai seguenti interventi/azioni:

- a) le cosiddette SRA di cui all'art. 70 (ad eccezione delle SRA 16, 18 e 31 che rientrano nella categoria degli investimenti) del reg. (UE) n.2021/2115;
- b) la cosiddetta SRB01 di cui all'art. 71 del reg. (UE) n.2021/2115;
- c) la cosiddetta SRC02 di cui all'art. 72 del reg. (UE) n.2021/2115;

verificato che nel citato Allegato A nel paragrafo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE, al penultimo capoverso: <Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove

l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro²;

c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 6.>;

risulta inserita la nota² a piè di pagina che recita "si intende riferito all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, derivanti da sovradichiarazione delle superfici, violazione di impegni, ecc. rispetto agli interventi richiesti da uno specifico beneficiario";

dato atto che la modalità operativa delle fattispecie in cui non viene attribuita la sanzione è concretamente disposta dall'Organismo pagatore regionale Arpea, che si raccorda alla Direzione Organismo di coordinamento dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura e valutato opportuno, in riferimento al penultimo capoverso del paragrafo 1 Ambito di applicazione, lettera riduzione non superiore a 100 euro, modificare la nota² a piè di pagina con il seguente testo: "La mancata attribuzione della sanzione è operativamente disposta dall'Organismo pagatore regionale Arpea, che si raccorda alla Direzione Organismo di coordinamento dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura";

tenuto conto che il punto 3. del dispositivo della citata DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024 ha previsto che la disciplina contenuta nell'Allegato A potesse subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell'applicazione;

sentito in data 7 giugno 2024 l'Organismo Pagatore regionale Arpea in merito alla descritta modifica;

stabilito, pertanto, di modificare l'Allegato A della DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024, parte integrante e sostanziale, in riferimento al penultimo capoverso del paragrafo 1 Ambito di applicazione, lettera riduzione non superiore a 100 euro sostituendo il testo della nota² a piè di pagina con il seguente testo: "La mancata attribuzione della sanzione è operativamente disposta dall'Organismo pagatore regionale Arpea, che si raccorda alla Direzione Organismo di coordinamento dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura";

attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non implica oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie "Criteri e modalità" ai fini della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), in quanto potrà influenzare l'importo da concedere e proporre in liquidazione;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia altresì soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente"
<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>;

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

DETERMINA

in qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in riferimento agli interventi ed alle azioni ai sensi del reg (UE) 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali ed è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.:

1. di approvare la modifica al punto 1 dell'allegato A della DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024 recante la "Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento" riguardante le fattispecie in cui non si applicano tali sanzioni, come descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che la disciplina contenuta nell'allegato A della DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024, come modificata dal presente provvedimento, potrà subire ulteriori modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell'applicazione;
3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027

CSR del Piemonte 2023-2027

INTERVENTI CONNESSI ALLA SUPERFICIE o AGLI ANIMALI E SOTTOPOSTI A SIGC



DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI

MODIFICHE all'Allegato A della D.D. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il penultimo capoverso:

(...)

<Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 **non si applicano** le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
 - b) riduzione non superiore a 100 euro ²;
 - c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 6.>
- (...)

² si intende riferito all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, derivanti da sovradichiarazione delle superfici, violazione di impegni, ecc. rispetto agli interventi richiesti da uno specifico beneficiario.

è sostituito dal seguente capoverso, in cui viene sostituita la nota 2 a piè di pagina:

(...)

<Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 **non si applicano** le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
 - b) riduzione non superiore a 100 euro ².
 - c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 6.>
- (...)

² La mancata attribuzione della sanzione è operativamente disposta dall'Organismo pagatore regionale Arpea, che si raccorda alla Direzione Organismo di coordinamento dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura.